



Banca Cesare Ponti
Gruppo Banca Carige

FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA AI
SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993 SULLA TRASPARENZA DELLE
OPERAZIONI E DEI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

GR3

1/4

Condizioni valide da 01/06/2007

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni - Sede legale: Piazza Duomo, 19 - 20121 Milano - Tel. 0272277.1 - Fax 028900332 - C.P. 948 Milano - Internet: <http://www.bancaponti.it> - E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bceptmm - Banca iscritta all'Albo delle Banche tenuto da Banca d'Italia con il numero 1170 - facente parte del Gruppo Banca Carige, iscritta all'Albo dei gruppi creditizi della Banca d'Italia cod. 6175.4 - Codice ABI 3084 - Iscrizione Registro delle Imprese n.18903 e Codice Fiscale n. 00714560158 - Capitale sociale € 14.600.000. i.v.- Riserve € 14.749.902 - Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi - Ultimo Rating disponibile rilasciato alla Capogruppo dalle principali agenzie: Moody's Investor Service "A2"; Standard & Poor's "A-"; Fitch - IBCA "A"

PEGNO

(garanzia ricevuta dalla Banca)

CARATTERISTICHE

Con questa garanzia - che può avere ad oggetto beni mobili, crediti o strumenti finanziari - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (la Banca) il soddisfacimento di un determinato credito con prelazione rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (c.d. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (cfr. D.lgs. n. 213/1998 e D.lgs. n. 58/1998 c.d. "Testo Unico della Finanza"). Il pegno su strumenti finanziari non dematerializzati o non in gestione accentrata, si costituisce mediante girata apposta sul titolo.

RISCHI

In caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non sono previste spese e commissioni connesse alla stipula del contratto, ma si applicano le condizioni economiche del rapporto sul quale è contabilizzato l'oggetto del pegno.
Cfr. per gli strumenti finanziari foglio informativo DC1.

CLAUSOLE CONTRATTUALI CHE REGOLANO L'OPERAZIONE O IL SERVIZIO

OGGETTO - SOSTITUZIONI BENI COSTITUITI IN PEGNO - I titoli, valori e/o crediti sono costituiti in pegno per il loro intero ammontare a favore della Banca a garanzia di quanto dovuto alla stessa per capitale interessi, anche se moratori ed ogni altro accessorio nelle stesse misure dovute dal debitore principale, nonché per ogni spesa, anche se di carattere giudiziario, ed ogni onere tributario in relazione all'operazione garantita e Agli eventuali rinnovi o proroghe della stessa, anche nel caso di aumento o diminuzione del credito concesso ed anche nel caso che il pegno sia costituito da un terzo. Nel caso che l'aumento del credito sia concesso contro costituzione in garanzia di altri valori e/o crediti, il pegno complessivo garantisce l'intero credito. Il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che la Banca consentisse oltre i limiti del credito concesso, dopo la scadenza o la comunicazione del recesso, nonché quanto fosse dovuto alla Banca medesima in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca di pagamenti da chiunque effettuati.

I valori, titoli e/o crediti che con il consenso della Banca fossero acquisiti in sostituzione di quelli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia sono soggetti all'originario vincolo di pegno, nei limiti del valore risultante all'epoca della sottoscrizione del presente atto, escludendosi fin d'ora ogni effetto novativo.

VALIDITÀ ED EFFICACIA - Il pegno si intende valido fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite e degli eventuali interessi e spese, fermo ed impregiudicato restando il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti, sia verso il debitore, sia verso tutti gli altri eventuali coobbligati in qualunque forma.

Il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma o titolo, a favore della Banca. La garanzia pignoratizia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o in denaro e a quant'altro possa spettare sui titoli costituiti in pegno. Il pegno si estende inoltre alle azioni o quote di fondo comune di investimento gratuitamente assegnate e si estende alle azioni a pagamento ritirate a seguito di opzione, per un valore corrispondente alla differenza tra il valore dei titoli ante opzione e quello dei titoli optati. Nel caso di conversione dei titoli dati in pegno, ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni, la garanzia pignoratizia si trasferisce sui nuovi titoli. Nel caso di rimborso dei titoli, la garanzia pignoratizia si



trasferisce sulle somme incassate o sui titoli provenienti dall'investimento delle stesse. Tuttavia, in caso di credito utilizzato in conto corrente tali somme possono essere accreditate nel conto del cliente con conseguente riduzione del credito concesso. Nel caso siano costituite in pegno partecipazioni di società a responsabilità limitata, si applica l'art. 2352, I comma C.C., espressamente richiamato dall'art. 2471 bis C.C.. Quando siano dati in garanzia titoli di Stato e/o garantiti dallo Stato, la Banca è autorizzata a curare la riscossione di quelli che venissero a scadere e a reimpiegare gli importi riscossi nell'acquisto di altrettanti titoli di durata uguale a quelli scaduti ed al tasso in vigore al momento del rinnovo e così di seguito ad ogni successiva scadenza dei titoli medesimi provenienti dal rinnovo o dai rinnovi effettuati. Gli importi riscossi ed i titoli con essi acquistati sono soggetti all'originario vincolo di pegno. Nelle ipotesi e di trasferimento della garanzia di cui ai precedenti commi, deve ritenersi fin d'ora in poi escluso ogni effetto innovativo.

In tutti i casi di integrazione, estensione o sostituzione della garanzia, la Banca nella sua qualità di creditrice pignorataria è autorizzata in via esclusiva, anche nei confronti dell'emittente, a porre in essere, a nome del costituente le relative formalità, ivi compresa l'apposizione della girata e/o vincolo a proprio favore, fermo l'obbligo della Banca stessa di comunicare al costituente i dati identificativi dei nuovi titoli.

E' in facoltà della Banca trattenere le somme incassate per il rimborso dei titoli e/o il pagamento di interessi, dividendi e premi a deconto di quanto dovuto dal cliente.

ESTENSIONE DEL PEGNO AD OGNI ALTRO CREDITO DELLA BANCA - Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della Banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria.

VALORE DEI TITOLI COSTITUITI IN PEGNO - Il valore dei titoli all'atto della loro costituzione in pegno è stabilito di comune accordo fra le parti tenendo conto per i titoli ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati della quotazione del giorno e dell'ultima quotazione utile qualora il titolo stesso sia stato temporaneamente sospeso. Se si verifica una diminuzione (scarto di garanzia) dei crediti e/o dei valori costituiti in garanzia rispetto al valore stabilito inizialmente, dovuta al ribasso del prezzo corrente, da desumersi dalla quotazione del relativo mercato, la Banca ne dà comunicazione (anche verbale) al Cliente. Qualora non integri la garanzia con altri crediti e/o valori di gradimento della Banca il cui valore, a giudizio di questa, sia sufficiente a consentire il permanere del credito concesso, l'ammontare del credito si deve intendere, per ciò stesso ridotto con effetto immediato in misura proporzionale alla diminuzione del valore della garanzia. Qualora l'importo del debito in essere ecceda il nuovo limite del credito, il cliente deve, entro il termine di 5 giorni di calendario, rimborsare in contanti la differenza. Eventuali incrementi del valore dei titoli, crediti e/o valori costituiti in garanzia in eccedenza al valore per il quale il vincolo è costituito, ferma l'efficacia della garanzia pignorataria limitatamente a detto valore, non daranno diritto al costituente di disporre dei crediti e/o valori il cui valore risultasse interamente in esubero.

MODALITÀ DI ESCUSSIONE DEL PEGNO - In caso di inosservanza da parte del cliente di uno qualsiasi degli obblighi assunti ai sensi delle norme riportate nel presente documento, la Banca può far vendere, con preavviso di 5 giorni di calendario dato in qualsiasi forma scritta, i titoli, valori e/o crediti costituiti in pegno a mezzo intermediario abilitato. Ove siano stati costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, siano essi nominativi o al portatore, la Banca, nella sua qualità di creditore pignoratizio, è autorizzata, nel rispetto dei termini di preavviso sopraindicati, ad esercitare il diritto di riscatto sottoscrivendo la relativa domanda di rimborso. Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all'estero la Banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate. Con il prezzo netto ricavato la Banca compensa ogni suo credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio. Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore, la Banca, può prelevare direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto dovute. Se i libretti al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore sono emessi da altra banca, la Banca, col preavviso di cui sopra, può esigere direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto; nel caso si tratti di libretti o titoli vincolati a termine, essa può esigere le somme depositate alla scadenza oppure anche durante il corso del vincolo, sempre che il rimborso anticipato sia consentito dalla banca emittente. Nel caso in cui siano costituiti in pegno crediti, il costituente si impegna a comunicare immediatamente alla Banca l'eventuale sorgere dei vincoli sopra detti nonché di qualsiasi contestazione, da chiunque sollevata, in relazione al credito costituito in pegno e/o al rapporto che ad esso ha dato origine. E' facoltà della Banca consentire l'utilizzo del credito concesso solo dopo che sia alla stessa pervenuta dichiarazione di accettazione del pegno da parte del debitore ovvero sia stata a questo effettuata la notifica della costituzione. Ove siano state costituite in pegno somme risultanti a crediti di conti nominativi sia di emissione propria che di altre banche, la Banca può prelevare direttamente, senza necessità di preavviso o altra formalità, il relativo saldo per capitale ed interessi e rimborsarsi fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, dandone immediata comunicazione al costituente il pegno, ciò indipendentemente dal diritto alla compensazione spettante alla Banca relativamente ai conti di propria emissione. Qualora l'oggetto del pegno siano crediti diversi da quelli sopraindicati, la Banca ha diritto di riscuotere alla scadenza le somme relative accreditandole in un apposito conto soggetto a vincolo di pegno a proprio favore. In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la Banca, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso od altra formalità, ha diritto di utilizzare il saldo di tale conto, per capitale od interessi, ad estinzione o decurtazione di quanto ad essa dovuto, dandone immediatamente comunicazione al costituente il pegno.

MODALITÀ DI COSTITUZIONE DEL PEGNO SU TITOLI DI STATO, TITOLI DEMATERIALIZZATI E TITOLI AMMESSI A' SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA - Quando oggetto della garanzia sono titoli di Stato in gestione centralizzata presso la Banca d'Italia, oppure titoli, diversi dai titoli di Stato, immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione, oppure titoli ammessi al sistema di gestione accentrata, la costituzione del vincolo sui titoli è realizzata ai sensi dall'art. 45 del regolamento CONSOB n. 11768/1998, dell'art. 34 D.Lvo n. 21/1998 e dell'art. 87 del D.Lvo n. 58/1998.

PEGNO DI CERTIFICATI AZIONARI O QUOTE DI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO - Ove siano costituiti in pegno certificati azionari o quote di fondi comuni di investimento, la Banca rimane espressamente autorizzata ad apporre, sui



certificati che rimangano sprovvisti, la girata sia in garanzia che per il loro trasferimento ed il titolare dei certificati, con la sottoscrizione del contratto di pegno, conferisce all'uopo alla Banca specifico mandato irrevocabile.

PEGNO DI EFFETTI - Ove siano stati costituiti in pegno effetti, la Banca può, oltre che incassarli alle rispettive scadenze, assumerli allo sconto con congruo anticipo alla scadenza e senza alcuna previa formalità, può utilizzare i relativi importi al netto di spese, commissioni e dell'eventuale interesse di sconto a compensazione del proprio credito alle condizioni economiche pattuite con il Cliente.

PEGNO DI VALORE - Ove sia costituito in pegno il valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati, detto valore viene desunto per i titoli ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati della quotazione del giorno o dell'ultima quotazione utile qualora il titolo stesso sia stato temporaneamente sospeso. I titoli registrati in sostituzione o integrazione di quelli tempo per tempo annotati nel conto indicato nel contratto di pegno (valore dell'insieme) si intendono costituiti in pegno con effetto dalla data di originaria costituzione del vincolo nei limiti del valore complessivo risultante all'atto della sottoscrizione della garanzia.

PEGNO COSTITUITO DA UN TERZO - Se i crediti e/o valori sono costituiti in pegno da un terzo, questi si dichiara a conoscenza delle operazioni con il Cliente e da lui garantite e dalle norme che le regolano che sono tutte accettate dal costituente il pegno. La Banca ha pertanto diritto di rivalersi sul pegno di tutto quanto dovuto dal debitore in dipendenza del credito accordato con le stesse forme previste per il caso di pegno costituito dallo stesso beneficiario del credito. Il costituente il pegno avrà cura di tenersi al corrente delle condizioni patrimoniali del debitore e di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la Banca. La Banca è comunque tenuta, a richiesta del costituente il pegno, a comunicargli, entro i limiti dell'importo dallo stesso garantito, l'entità dell'esposizione complessiva del debitore, quale ad essa risultante al momento della richiesta, nonché previo ottenimento da parte del costituente il pegno del consenso scritto del debitore principale, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Il terzo costituente il pegno autorizza espressamente la Banca a segnalare, se richiesta, l'atto di costituzione in pegno di titoli alla società di revisione incaricata dal debitore del controllo contabile e della certificazione dei bilanci.

NOMINA DI RAPPRESENTANTI - Il Cliente può farsi rappresentare di fronte alla Banca da persona da Lui autorizzata. Rimane fermo che le revoche o le modifiche delle facoltà concesse al rappresentante, nonché le rinunce da parte del medesimo non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo lettera raccomandata e non siano comunque trascorsi 7 giorni lavorativi dalla data di effettiva ricezione della stessa, ciò anche quando dette revoche, modifiche e/o rinunce sono state depositate e pubblicate ai sensi di legge e comunque rese di pubblica ragione. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

INVIO COMUNICAZIONI - l'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca saranno fatti al costituente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto oppure fatto conoscere successivamente per iscritto dal costituente, o anche da uno solo dei datori del pegno nel caso in cui il pegno fosse stato costituito da più persone.

FORO COMPETENTE - per ogni controversia che potesse sorgere tra il Cliente, qualora lo stesso non sia soggetto consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis C.C., e la Banca in dipendenza del presente contratto e di ogni altro rapporto di qualunque natura, il foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha Sede legale la Banca. E' lasciata tuttavia alla sola Banca la facoltà di adire anche l'Autorità giudiziaria del luogo ove trovasi la dipendenza della Banca stessa presso la quale è costituito il rapporto.

PROCEDURE DI RECLAMO

Questa banca aderisce all'Accordo per la costituzione dell'Ufficio reclami della clientela e dell'Ombudsman Giuri Bancario che prevede una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.

La procedura è gratuita per il cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri Bancario.

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca (ubicato in Via Cassa di risparmio 15, 16123 Genova), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso. Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni.

Se la banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia un consumatore e sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'Ombudsman Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in **Via IV Novembre, 114, 00187, Roma**.

Il ricorso all'Ombudsman Giuri Bancario va presentato **entro un anno** dall'invio della contestazione all'Ufficio reclami della banca, mediante richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. l'Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al cliente.

Le controversie per cui è competente l'Ombudsman Giuri Bancario sono quelle di valore fino a **€ 50.000**. La decisione viene adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la banca e non per il consumatore.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai *bonifici transfrontalieri* in questo caso però l'Ufficio **reclami** ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'Ombudsman Giuri Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese sostenute dal cliente e degli eventuali



interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giuri Bancario non priva il cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale.

LEGENDA DELLE PRINCIPALI NOZIONI DELL'OPERAZIONE

Strumenti finanziari: ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. n. 58/1998, si intendono, tra gli altri:

- a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali;
- b) le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali;
- c) le quote di fondi comuni di investimento;
- d) i titoli normalmente negoziati sul mercato monetario.

Gestione accentrata: modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.

Strumenti finanziari dematerializzati: strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni contabili.

Prelazione: preferenza accordata ai titolari del diritto in questione di soddisfarsi sui beni costituiti in pegno rispetto agli altri creditori